

**Edizione di giovedì 27 luglio 2017**

## **ADEMPIMENTI**

**Proroga al 21 agosto anche per i versamenti dei professionisti**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **CONTENZIOSO**

**I benefici per i possibili esiti del procedimento di reclamo/mediazione**

di **Angelo Ginex**

## **IVA**

**Split payment: pubblicati gli elenchi definitivi delle società**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **ISTITUTI DEFLATTIVI**

**Voluntary disclosure bis: gli ultimi chiarimenti delle Entrate**

di **Raffaele Pellino**

## **CONTENZIOSO**

**Gli effetti della conciliazione giudiziale**

di **Dottryna**

## ADEMPIMENTI

---

### ***Proroga al 21 agosto anche per i versamenti dei professionisti***

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il [comunicato stampa n. 131](#) di ieri il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato che la **proroga** dei versamenti delle **imposte al prossimo 21 agosto**, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%, è **allargata** anche ai **lavoratori autonomi**.

Il nuovo termine verrà **formalizzato** con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà firmato nei prossimi giorni.

Viene, quindi, **uniformato** il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo. Entrambe le categorie di contribuenti avranno **21 giorni in più** rispetto al termine ordinario – del 31 luglio 2017 – per effettuare il versamento maggiorato del saldo 2016 e della prima rata dell'acconto 2017.

Il comunicato di ieri, integrando quanto contenuto nel precedente comunicato dello scorso 20 luglio, specifica meglio l'**ambito oggettivo** della proroga. Sul punto si precisa che i versamenti interessati dalla **nuova scadenza** sono quelli derivanti:

- dalla **dichiarazione dei redditi** (Irpef/Ires/imposte sostitutive),
- dalla **dichiarazione Irap** e
- dalla **dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto** (saldo Iva)

di **imprenditori e lavoratori autonomi**.

Continua l'incertezza per i **contributi INPS** degli artigiani e commercianti dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale. Anche quest'ultimo comunicato, come il precedente, fa riferimento al versamento delle sole imposte, tuttavia, tali contributi sono collegati al **quadro RR** del modello Redditi. La stessa **circolare INPS 104/2017** ha precisato che **"i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi"**. La proroga, quindi, dovrebbe valere anche per questi versamenti contributivi.

Lo stesso dicasi per il versamento del **diritto annuale**, atteso che esso deve avvenire nelle medesime scadenze delle imposte dirette.

Ma v'è di più. Infatti, il *prezioso* documento del MEF si spinge oltre annunciando che con un altro DPCM, in dirittura d'arrivo, verrà prorogato al **31 ottobre 2017**:

- il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770**) e
- il termine per la presentazione delle **dichiarazioni** in materia di **imposte sui redditi** e di **Irap**. A rigor di logica il nuovo termine dovrebbe valere anche per le imprese soggette al nuovo principio della derivazione rafforzata che già beneficiano della miniproroga al 16 ottobre.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## CONTENZIOSO

---

### ***I benefici per i possibili esiti del procedimento di reclamo/mediazione***

di Angelo Ginex

Per le **controversie di valore non superiore a 20.000 euro** il contribuente è tenuto ad esperire il **procedimento di reclamo/mediazione** di cui all'[articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#), il cui **ambito di applicazione** è stato recentemente **esteso a tutti gli atti di Enti impositori, Agenti della riscossione e soggetti privati** abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.

Restano **escluse** invece le **controversie di valore indeterminabile**, fatta **eccezione** per quelle aventi ad oggetto gli **atti catastali** concernenti, tra l'altro, il classamento dei terreni, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, nonché gli **atti diretti al recupero di aiuti di Stato** dichiarati incompatibili dagli Organismi europei.

In materia di **contenzioso doganale**, poi, gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da **risorse proprie tradizionali** (ad esempio, i dazi doganali) sono **esclusi dalla mediazione**, ma **non dal reclamo**.

Con riferimento al **valore delle controversie**, occorre precisare che il **D.L. 50/2017** ha ulteriormente **esteso la portata applicativa** dell'istituto, **elevando da 20.000 a 50.000 euro il limite** entro cui le liti devono essere assoggettate a reclamo/mediazione. Tuttavia, tale novità non ha effetto immediato, ma opererà per gli **atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018**.

Il reclamo/ricorso deve essere proposto **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto** e non prima di 90 giorni dalla richiesta di rimborso del contribuente. Esso dà avvio ad una **fase amministrativa** della durata di **90 giorni** durante la quale le **attività di riscossione** delle somme dovute in base all'atto impugnato sono **sospese**.

Ciò posto, con riferimento ai **benefici per i possibili esiti del procedimento di reclamo/mediazione** si rileva quanto segue:

- in caso di **accoglimento parziale** del reclamo, previa **rinuncia al deposito del ricorso** con riguardo ai motivi non accolti, il contribuente è **rimesso in termini** per ottenere eventualmente la **riduzione delle sanzioni ad 1/3** [ex articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997](#);
- in caso di **accoglimento totale** del reclamo, il contribuente beneficia della **riduzione**

**delle sanzioni amministrative nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge ex [articolo 17-bis, comma 7, D.Lgs. 546/1992](#).**

Non sono dovuti **sanzioni ed interessi** per le somme relative a **contributi previdenziali ed assistenziali**.

Nei casi suindicati **la mediazione si perfeziona:**

- in caso di controversie aventi ad oggetto un **atto impositivo o esattivo**, con il **versamento, entro il termine di 20 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle **somme dovute**, ovvero della **prima rata**;
- in caso di controversie aventi ad oggetto la **restituzione di somme** al contribuente, con la **sottoscrizione di un accordo**, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, che costituisce **titolo per il pagamento** delle somme in esso indicate.

Da ultimo, se il **procedimento di reclamo/mediazione** ha **esito negativo**, il contribuente provvede alla **costituzione in giudizio** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale secondo le regole ordinarie, tenendo conto di quanto sancito dall'[articolo 15, comma 2-septies, D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui le **spese processuali** sono **maggiorate del 50 per cento** a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nei casi di **mancato raggiungimento dell'accordo**.



Seminario di specializzazione

## LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Split payment: pubblicati gli elenchi definitivi delle società***

di **Alessandro Bonuzzi**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato ieri sul proprio sito gli [elenchi definitivi](#) per l'anno 2017 delle **società controllate** da pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché delle **società quotate incluse nell'indice FTSE MIB**, tenute all'applicazione del meccanismo della **scissione dei pagamenti**.

Gli elenchi tengono conto delle **segnalazioni** pervenute a seguito delle [informazioni divulgate lo scorso 14 luglio dal MEF stesso](#). Nello specifico sono resi disponibili:

- l'elenco definitivo delle società controllate **di diritto** dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri** e delle società controllate da queste ultime;
- l'elenco definitivo delle società controllate **di fatto** dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri** e delle società controllate da queste ultime;
- l'elenco definitivo delle società controllate **di diritto** dalle **regioni, province, città metropolitane, comuni**, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- l'elenco definitivo delle **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Viene poi precisato che le **società controllate da pubbliche Amministrazioni centrali o locali**, ancorché

- **non** iscritte nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) ovvero
- **iscritte** nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi",

sono in ogni caso tenute all'applicazione dello *split payment* qualora risultino **incluse negli elenchi**.

Le società incluse negli elenchi, ma non rientranti tra i soggetti di cui all'[articolo 1, comma 209, L. 244/2007](#) e quindi non iscritte nell'IPA, **non** sono tenute all'applicazione della normativa sulla **fatturazione elettronica obbligatoria**.

Inoltre, le **aziende speciali**, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti quando rientrano nella disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Il MEF, infine, ribadisce che **non verrà pubblicato alcun elenco delle pubbliche Amministrazioni** soggette allo *split payment*; al riguardo **si deve fare riferimento all'IPA**, senza però considerare

i soggetti classificati nella categoria dei “**Gestori di pubblici servizi**” poiché non rientranti nell’ambito della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.



## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Voluntary disclosure bis: gli ultimi chiarimenti delle Entrate***

di Raffaele Pellino

A pochi giorni dal termine di presentazione dell'istanza, previsto entro il prossimo 31 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di **voluntary disclosure bis**. In particolare, con la [circolare 21/E/2017](#), vengono illustrate le novità introdotte dal D.L. 50/2017 per la procedura nonché fornite precisazioni sull'estensione dell'**esonero** dagli obblighi **dichiarativi** per l'Ivie e l'Ivafe e sulla determinazione delle somme dovute in caso di **pagamento spontaneo carente**.

-

#### **Detrazione imposte pagate all'estero**

In primo luogo, per i soggetti che aderiscono alla *voluntary disclosure bis*, viene "azzerato" il rischio di **doppia imposizione**. Con la [circolare 21/E/2017](#), infatti, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'adesione alla nuova procedura consente al contribuente di **detrarre le imposte pagate all'estero a titolo "definitivo"** relative a redditi da lavoro dipendente e autonomo *"anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri"*.

Si tratta di quei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione in Italia ma ha correttamente adempiuto agli **obblighi fiscali** nel Paese dove ha svolto attività lavorativa. Tale soluzione – precisa l'Agenzia – risulta improntata *"a principi di equità ed è coerente con i recenti interventi normativi volti ad agevolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente"*.

La possibilità detrarre le imposte pagate all'estero **è applicabile anche per gli "atti non ancora definiti"** al 24/06/2017 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni), emanati in relazione alla precedente edizione della *voluntary*; resta, invece, precluso in ogni caso il **rimborso** delle imposte già pagate.

-

#### **Autoliquidazione insufficiente**

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato l'autoliquidazione **"insufficiente"**. Infatti, laddove il versamento spontaneo effettuato dal contribuente sia "carente", è prevista l'applicazione sulle somme ancora dovute di una **"maggiorazione"** rispettivamente pari al:

1. **10%**, se l'**insufficienza del versamento supera il 10%** delle somme da versare, se afferenti ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, **ovvero il 30%** delle somme da versare negli "altri casi";
2. **3%**, qualora il **carente versamento sia inferiore o uguale al 10%** delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi **ovvero al 30%** delle somme da versare negli "altri casi".

La [circolare 21/E/2017](#) precisa poi che, in base a quanto disposto dal D.L. 50/2017:

- l'importo della **sanzione "base"** su cui calcolare i suddetti **aumenti del 10% o del 3%** deve essere determinato utilizzando le **riduzioni sanzionatorie previste in caso di versamento spontaneo** ([articolo 5-octies, comma 1, lettera e\), del D.L. 167/1990](#));
- l'**importo totale** ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, **non può in nessun caso essere superiore a quanto sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente.**

Considerato che gli aumenti percentuali previsti in caso di autoliquidazione si applicano non solo alle sanzioni ma a tutte le somme (imposta, sanzioni e interessi) non correttamente versate, tale disposizione, che fissa un **limite massimo** all'importo che l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere a seguito del riscontro della carenza del versamento spontaneo effettuato dell'istante, è finalizzata ad evitare che lo stesso possa trovarsi in una situazione **più onerosa** rispetto a chi è rimasto completamente inerte.

-

### **Esonero dagli obblighi dichiarativi**

Estesa la disposizione in materia di esoneri. Infatti, a seguito del D.L. 50/2017, i soggetti che presentano l'istanza di *voluntary disclosure-bis* sono esonerati dagli obblighi dichiarativi relativi **l'lvie e l'lvafe**.

L'esenzione è valida limitatamente al **2016** e alla frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria. In questo modo – precisa l'Agenzia – *“è stato reso omogeneo l'esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all'estero di attività sia finanziarie che patrimoniali (a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi)”*.

Pertanto, nel versamento unico da effettuare entro il 30/09/2017, dovranno includersi anche l'lvafe e l'lvie dovute per il 2016 e per la frazione dell'anno 2017, **evitando ulteriori adempimenti "informativi"**.

### **Effetti premiali della procedura**

Ulteriori chiarimenti hanno interessato gli **effetti premiali della procedura**. Infatti, possono beneficiare della **sanzione minima del 3%**, prevista per violazioni in materia di monitoraggio fiscale, i contribuenti che accedono alla *voluntary disclosure bis* per l'emersione di **investimenti all'estero o di attività estere di natura finanziaria** detenuti in **Paesi c.d. "black list"** nei confronti dei quali sia entrato in vigore prima del 24/10/2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione OCSE ovvero di un accordo conforme al modello TIEA. La circolare rammenta che l'elenco dei Paesi per i quali è possibile usufruire di tale beneficio si è "ampliato" rispetto a quello della precedente edizione della *voluntary*, includendo oltre i Paesi che già erano in tal senso agevolati, anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra.

Un **ulteriore effetto premiale**, consistente nella **riduzione alla metà del minimo edittale** della sanzione prevista per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, **è riconosciuto ai contribuenti che fanno emergere investimenti e attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati UE o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo**, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia (inclusi nella lista di cui al D.M. 4 /09/1996).

Laddove, invece, l'emersione riguardi attività detenute in **Paesi "diversi"** da questi ultimi, per usufruire del suddetto beneficio, occorre il **rimpatrio fisico o in alternativa il rilascio** all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, **dell'autorizzazione** a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione (c.d. *waiver*), da allegare alla richiesta di collaborazione volontaria.

Master di specializzazione

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTENZIOSO

---

### ***Gli effetti della conciliazione giudiziale***

di **Dottryna**



La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che consente al contribuente, all'Ente impositore o all'Agente della riscossione di definire, totalmente o parzialmente, ogni controversia appartenente alla giurisdizione tributaria, sia per questioni di fatto che di diritto. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Contenzioso*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sugli effetti della conciliazione giudiziale.

La **conciliazione giudiziale** può essere **totale o parziale**. In caso di **conciliazione parziale**, la controversia prosegue **limitatamente alle questioni sulle quali non si è raggiunto l'accordo**.

Gli **effetti** della **conciliazione** sono i seguenti:

- **estinzione totale o parziale della causa**, a seconda che la **conciliazione** sia **totale o parziale** ex [articoli 48, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) e [48-bis, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#);
- **riduzione delle sanzioni al 40 o al 50 per cento del minimo previsto dalla legge**, a seconda che la **conciliazione** sia avvenuta rispettivamente **in primo o secondo grado** ex [articolo 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#).

#### **Versamento delle somme**

In base al disposto di cui all'[articolo 48-ter, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) le **somme dovute** per effetto della conciliazione **devono essere versate**:

- **entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo**, in caso di **conciliazione fuori udienza**;
- **entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale di constatazione**, in caso di **conciliazione in udienza**.

Ai sensi dell'[articolo 48-ter, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#) trova applicazione l'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#), il quale, in materia di accertamento con adesione, prevede che le **somme dovute** possono essere versate in un'unica **soluzione** o in **forma rateale** in un massimo di:

- **8 rate trimestrali di pari importo**, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data dell'atto di conciliazione;
- **16 rate trimestrali di pari importo**, se le somme superano i 50.000 euro.

Ex [articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973](#) è possibile operare la **compensazione** di tali somme **con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili** che il contribuente vanta nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

L'[articolo 48-ter, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) prevede che, in caso di **mancato pagamento** delle **somme dovute** o di **una delle rate, compresa la prima**, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'**iscrizione a ruolo** delle **residue somme dovute** a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della **sanzione** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), **aumentata della metà** e applicata sul **residuo importo** dovuto a titolo di imposta.

Ciò significa che, secondo l'attuale formulazione dell'[articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992](#), **ogni inadempimento non inficia la conciliazione**, che si perfeziona al momento della sottoscrizione dell'accordo o della redazione del processo verbale, **ma ridonda in provvedimenti di riscossione di quanto non versato e delle relative sanzioni**.

La **conciliazione fuori udienza** risulta **problematica** in quanto la disciplina per essa prevista **non risulta coordinata** con quella relativa al **mancato pagamento delle somme dovute**.

Infatti, il **termine** per il **versamento** delle **somme dovute** decorre dalla **data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo**, ovvero da un **momento antecedente al vaglio di legittimità**.

Ne deriva che, **in mancanza di un termine** entro il quale il presidente di sezione o la Commissione tributaria deve pronunciarsi sull'**istanza congiunta**, il contribuente potrebbe essere **chiamato a corrispondere**, sulla base dell'accordo, **l'importo dovuto oltre il termine suindicato**, con conseguente **applicazione delle sanzioni**.

Al contrario, se **il versamento precedesse la presentazione dell'istanza congiunta**, successivamente **ritenuta inammissibile** dal giudice, il **pagamento** diventerebbe **indebito**, avendo il **titolo** perso la propria **efficacia**, con conseguente **obbligo di restituzione** in capo al ricevente.

Seminario di specializzazione

## LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)